



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PNRR Missione M2 C1 investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” sottomisure:

“Ammodernamento dei frantoi oleari” e “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”

Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari

ai sensi dei DM n. 0053263 del 02/02/2023 e DM n. 0413219 del 08/08/2023 e ss.mm.ii.



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Sommario

1. Premessa.....	1
2. Disposizioni Specifiche	1
3. Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni	3
Normativa di riferimento – definizioni - rinvio.....	7

1. Premessa

Il presente documento disciplina le Procedure per la determinazione delle riduzioni ed esclusioni secondo quanto stabilito dalla Sezione IX dell'Allegato I del DM n. 0053263 del 02/02/2023 (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) relativa al bando “Ammodernamento frantoi oleari” (di seguito “bando frantoi”) e nella Sezione X dell'Allegato I del DM 0413219 del 08/08/2023 relativa al bando “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” (di seguito “bando meccanizzazione”)

Oggetto e campo di applicazione

In coerenza con i principi previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni per gli interventi non connessi a superfici ed animali del FEASR, fatta salva l'applicazione delle riduzioni connesse agli importi considerati non ammissibili, in caso di mancato rispetto degli impegni ed altri obblighi previsti per l'investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare previsto nell'ambito della missione M2C1 del PNRR” e di quelli pertinenti stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ed altri requisiti e norme obbligatorie, per ogni infrazione relativa ad un impegno si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per l'investimento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Le riduzioni e le esclusioni di cui al presente documento, oltre all'eventuale recupero di importi indebitamente percepiti, sono effettuate dalle Regioni e Province autonome competenti presso i beneficiari della sottomisura “ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” e della sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” nell'ambito dell'Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”. Concorrono all'eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni le spese non ammissibili rilevate sia in fase di controllo di ammissibilità della domanda che, eventualmente, in fase di controllo in loco.

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente documento, non ostano all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. Disposizioni Specifiche

Ai fini del presente documento si adottano le definizioni del bando quadro nazionale e le seguenti definizioni:

- Gravità dell'inadempienza: è data dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
- Entità dell'inadempienza: dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme;
- Durata dell'inadempienza: dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli;

- Ripetizione di un'inadempienza: dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe nel corso del periodo di realizzazione dell'investimento (dalla data di ammissione al finanziamento fino al termine del periodo vincolativo).

Inadempienze dei criteri di ammissibilità - Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato se non sono rispettati i criteri di ammissibilità e gli importi già erogati agli stessi beneficiari sono recuperati integralmente.

Inadempienze degli impegni e degli altri obblighi - Il sostegno richiesto dai beneficiari è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi previsti dal bando e dalle disposizioni attuative. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa agli impegni descritti nel presente documento.

Sospensione del sostegno - In luogo della riduzione del sostegno, la Amministrazione può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporti una sanzione amministrativa.

Tale sospensione è prevista soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica indicati al successivo paragrafo "Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni" prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione all'Amministrazione di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione all'Amministrazione, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, la Regione applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese - I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento.

L'Amministrazione esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) L'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) L'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Amministrazione di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Amministrazione

accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco.

Ordine delle riduzioni - Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi, sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1. Inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
2. All'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al precedente punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Dolo o negligenza - In ogni caso, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e gli importi già erogati sono integralmente recuperati.

Applicazione di interessi - Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente documento, si applicano le disposizioni in merito al pagamento degli interessi da parte di un beneficiario.

Forza maggiore e circostanze eccezionali - Nell'applicazione del presente documento sono fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Metodologia per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5), secondo la seguente matrice:

Classe di livello	Regola
Entità Bassa (1)	
Entità Media (3)	
Entità Alta (5)	
Gravità Bassa (1)	
Gravità Media (3)	
Gravità Alta (5)	
Durata Bassa (1)	
Durata Media (3)	
Durata Alta (5)	

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, la Regione procede, per ciascun impegno/obbligo violato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno/obbligo violato la Regione effettua, separatamente per ciascuna violazione, il calcolo del valore medio tra gravità entità e durata, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01- 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	6%
$x \geq 4,00$	9%

Tali percentuali sono raddoppiate in caso di ripetizione della violazione.

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo violato per ottenere un unico valore di riduzione.

Le riduzioni calcolate in tale ultimo modo sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso.

BANDO FRANTOI

1. GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei requisiti previsti per i materiali informativi realizzati in conformità a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre bassa	Sempre bassa	Sempre bassa
Medio (3)	N.A.	N.A.	N.A.
Alto (5)	N.A.	N.A.	N.A.

2. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario è tenuto a conservare separatamente tutta la documentazione relativa all'intervento finanziato.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre bassa	Sempre bassa	Sempre bassa
Medio (3)	N.A.	N.A.	N.A.
Alto (5)	N.A.	N.A.	N.A.

3. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E IN ESERCIZIO GLI INTERVENTI FINANZIATI

Il beneficiario si impegna a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale.

In caso di violazione degli obblighi il parametro della gravità è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	L'EC non è rispettato nel quinto anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità
Medio (3)	L'EC non è rispettato nel quarto anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità
Alto (5)	L'EC non è rispettato nel terzo anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità

4. COMUNICAZIONE COORDINATE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE DEDICATO/IBAN

Il Beneficiario è tenuto a comunicare al competente Soggetto Attuatore, contestualmente alla comunicazione dell'avvio dei lavori, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato.

Nella ipotesi di mancata comunicazione vengono assegnati 15 giorni lavorativi, dalla data di notifica della richiesta, per comunicare le informazioni.

La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	<i>ritardo ≤ 15 gg</i>
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	<i>ritardo ≥ 15 gg</i>
Alto (5)	N.A.	N.A.	N.A.

5. TRASMISSIONE DEI DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO.

Il Beneficiario è tenuto alla trasmissione dei dati per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti e di ogni altra documentazione che il soggetto attuatore (Regione) dovesse richiedere per ottemperare agli obblighi di monitoraggio rispetto al soggetto Titolare (MASAF).

In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate per la trasmissione delle informazioni richieste si applicherà una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo ≤ 10 giorni
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo $11 < gg \leq 20$
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo $21 < gg \leq 30$

Qualora il ritardo nella fornitura dei dati sia superiore a 30 giorni dalla data della richiesta il sostegno è rifiutato o revocato integralmente.

BANDO MECCANIZZAZIONE

1. GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei requisiti previsti per i materiali informativi realizzati in conformità a quanto stabilito all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre bassa	Sempre bassa	Sempre bassa
Medio (3)	N.A.	N.A.	N.A.
Alto (5)	N.A.	N.A.	N.A.

2. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario è tenuto a conservare separatamente tutta la documentazione relativa all'intervento finanziato.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Sempre bassa	Sempre bassa	Sempre bassa
Medio (3)	N.A.	N.A.	N.A.
Alto (5)	N.A.	N.A.	N.A.

3. MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E IN ESERCIZIO GLI INTERVENTI FINANZIATI

Il beneficiario si impegna a mantenere in efficienza e in esercizio gli interventi finanziati per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale.

In caso di violazione degli obblighi il parametro della gravità è calcolato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di riduzioni, valutate rispetto ai criteri di gravità, entità e durata indicati nella seguente tabella.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	L'EC non è rispettato nel quinto anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità
Medio (3)	L'EC non è rispettato nel quarto anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità
Alto (5)	L'EC non è rispettato nel terzo anno a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale	Segue la Gravità	Segue la Gravità

4. TRASMISSIONE DEI DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO.

Il Beneficiario è tenuto alla trasmissione dei dati per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti e di ogni altra documentazione che il soggetto attuatore (regione) dovesse richiedere per ottemperare agli obblighi di monitoraggio rispetto al soggetto Titolare (MASAF).

In caso di mancato rispetto delle scadenze fissate per la trasmissione delle informazioni necessarie al sistema di monitoraggio si applicherà una riduzione del sostegno, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo ≤ 10 giorni
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo $11 < gg \leq 20$
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo $21 < gg \leq 30$

Qualora il ritardo nella fornitura dei dati sia superiore a 30 giorni dalla data della richiesta il sostegno è rifiutato o revocato integralmente.

Normativa di riferimento – definizioni - rinvio

Per quanto riguarda la normativa applicabile e le definizioni e quanto non disciplinato nel presente documento si applica quanto disposto dal DM n. 0053263 del 02/02/2023 e ss.mm.ii., dal DM 0413219 del 08/08/2023 e ss.mm.ii, e dal DRD n. 645 del 31/10/2023 e dal DRD N° 965 del 27/12/2023 e ss.mm.ii